

BVGer C-989/2011 vom 24. Dezember 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-12-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-989_2011

FR: TAF C-989/2011 du 24 décembre 2010

IT: TAF C-989/2011 del 24 dicembre 2010

Regeste

Diritto alla rendita

Erwägungen

E. 1

Il 24 dicembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda dell'interessata volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.

E. 2.1

Il 2 febbraio 2011, l'interessata ha inoltrato un ricorso contro la decisione dell'UAIE del 24 dicembre 2010 (notificata il 5 gennaio 2011; doc. TAF 1) mediante il quale ha postulato, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità, dal momento che le affezioni di cui soffre comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa. In via subordinata, ha chiesto di assumere agli atti una perizia medica. In particolare, ha precisato di essere propensa a "recarsi in Svizzera per eventuali accertamenti medici sanitari". Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (doc. TAF 1).

E. 2.2

Il 31 marzo 2010, l'interessata ha esibito il formulario "domanda di gratuito patrocinio" (doc. TAF 6).

E. 3

Nella risposta al ricorso del 20 giugno 2011 (doc. TAF 9), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 31 maggio 2011 (conclusione n. 3; doc. 129), in cui è indicato che per completare l'istruttoria appare opportuno sottoporre l'insorgente ad una perizia pluridisciplinare.

E. 4

Con provvedimento del 24 giugno 2011, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza alla ricorrente la risposta al ricorso del 20 giugno 2011 e la presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 31 maggio 2011, riservata la facoltà alla stessa, qualora lo ritenesse opportuno, di inoltrare delle eventuali osservazioni alla risposta al ricorso entro il 6 luglio 2011 (doc. TAF 10).

E. 5.1

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

E. 5.2

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 5.3

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 6.1

Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

E. 6.2

Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

E. 7.1

Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione n. 3 della presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 31 maggio 2011 è giustificata dalla necessità di un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute della ricorrente, non essendo altrimenti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa della medesima con il necessario grado della verosimiglianza preponderante.

E. 7.2

Pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda, in tempi ragionevoli, al completamento dell'istruttoria nel senso indicato nella presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 31 maggio 2011.

E. 8.1

Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.

E. 8.2

Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 800.--, tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.